



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPettorato GENERALE DI FINANZA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, ed i conseguenti Regolamenti di organizzazione;

VISTO l'articolo 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'articolo 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario";

VISTO, in particolare l'articolo 3, comma 4-quater che prevede che il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO, in particolare il comma 2 dell'articolo 45 che ha modificato il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 prevedendo che le modifiche del contratto di rete sono redatte e depositate a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta l'impresa;

4 lu



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008 recante “Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’articolo 194 che prevede che le imprese che disciplinano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali;

VISTO il decreto 8 marzo 2010, n. 65 concernente “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”;

VISTO il particolare l’articolo 3 che prevede che le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo nazionale gestori ambientali;

VISTO l’articolo 212 dello stesso decreto legislativo n. 152/2005 che prevede la costituzione dell’Albo nazionale gestori ambientali;

VISTO il decreto 28 aprile 1998, n. 406 concernente “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale che effettuano la gestione dei rifiuti”;

VISTO in particolare l’articolo 21, comma 1, che prevede che le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall’Albo sono assoggettate all’assolvimento di un diritto di segreteria fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”;

VISTO l’articolo 73 che prevede la soppressione del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 relativo all’attività di intermediazione commerciale e di affari;

VISTO l’articolo 74 che prevede la soppressione del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204 relativo all’attività di agente e rappresentante di commercio;

VISTO l’articolo 75 che prevede la soppressione del ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478 relativo all’attività di mediatore marittimo;

VISTO, infine, l’articolo 76 che prevede la soppressione del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 relativo all’attività di spedizioniere;

CONSIDERATO che il comma 3 dell’articolo 73, il comma 3 dell’articolo 74, il comma 3 dell’articolo 75 e il comma 3 dell’articolo 76 prevedono l’accertamento dei relativi requisiti da parte della camera di commercio e l’iscrizione nel registro delle imprese se le attività sono svolte in forma di impresa e per i soggetti, diversi dalle imprese l’iscrizione nel Repertorio



delle notizie amministrative (REA) di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

VISTO il decreto 26 ottobre 2011 recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

VISTO in particolare l'articolo 5 che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;

VISTO, infine, l'articolo 11 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

VISTO il decreto 26 ottobre 2011 recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

VISTO in particolare l'articolo 5 che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di agente o rappresentante di commercio e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;

VISTO, infine, l'articolo 10 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

VISTO il decreto 26 ottobre 2011 recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

VISTO in particolare l'articolo 5 che stabilisce che l'ufficio del registro delle imprese avvia la verifica di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di mediatore marittimo e rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 munita di fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto;

VISTO, infine, l'articolo 11 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

VISTO il decreto 26 ottobre 2011 recante "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14



novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;

VISTO, in particolare, l’articolo 10 che stabilisce che le imprese attive ed iscritte nell’elenco autorizzato alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 concernente “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, l’articolo 8, l’articolo 10, l’articolo 11, l’articolo 12, l’articolo 13 e l’articolo 14;

VISTO, in particolare, l’articolo 13 che istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, la cui gestione è affidata alla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica;

VISTO l’articolo 7, comma 2 che stabilisce che gli organismi di valutazione della conformità devono iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

VISTO l’articolo 8 che individua le persone e le imprese che sono tenute ad iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

VISTO l’articolo 10, comma 5 che stabilisce che la camera di commercio competente deve rilasciare i certificati provvisori ed inserire nella sezione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio;

VISTI gli articoli 11 e 12 che stabiliscono che le persone interessate dichiarano alla camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 11 e delle esenzioni di cui al comma 1 dell’articolo 12;

VISTO l’articolo 14, comma 1 che prevede che le persone in possesso di un certificato rilasciato da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 842/2006, trasmettono copia del certificato alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

VISTO l’articolo 14, comma 2 che stabilisce che le persone in possesso di un attestato rilasciato da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del regolamento CE n. 842/2006, trasmettono copia dell’attestato alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

VISTO il comma 5 dell’articolo 13 che stabilisce che tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro sopra richiamato versano alle camere di commercio competenti per territorio i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lett. d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così



come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 il cui importo è stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;

VISTO, ancora, il comma 6 dello stesso articolo 13 che stabilisce che le camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

VISTO il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTI i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001, 10 giugno 2003, 29 novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 agosto 2007, 16 giugno 2008, 2 dicembre 2009 e 17 giugno 2010 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria;

RITENUTO necessario introdurre una nuova tipologia di visura relativa al contratto di rete e un apposito diritto di segreteria;

RITENUTO necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo alla consultazione del prospetto contabile XBRL;

RITENUTO necessario integrare le note alle voci 2.1.), 2.2.) e 36) della tabella A);

RITENUTO necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo al rilascio della tessera personale di riconoscimento ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478;

RITENUTO necessario introdurre una nota relativa alle voci 1.2.), 3.2.) e 4.2.) della tabella A);

RITENUTO necessario introdurre una nota relativa alle voci 1), 4) e 5);

RITENUTO necessario introdurre una nota relativa alla voce 43);

RITENUTO necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi all'iscrizione, alla modificazione e alla cancellazione dal Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;



RITENUTO necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati e di visure relativi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

RITENUTO opportuno approvare e ripubblicare integralmente il nuovo testo della tabella A) coordinato con le integrazioni e modifiche apportate;

DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alla allegata tabella A), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 17 LUG. 2012

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

(Salvatore Bilardo)

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

TABELLA A					
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE					
		diritto di segreteria			diritto di segreteria
SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI					
1.	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni		10.4	Anagrafico	€ 5,00
1.1.	su supporto informatico digitale	€ 120,00	10.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 5,00
1.2.	modalità telematica	€ 90,00	10.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al F	€ 5,00
			10.7	Storico	€ 7,00
2	Deposito bilancio ed elenco soci		11	<i>allo sportello telematico, in formato elettronico</i>	
2.1.	su supporto informatico digitale	€ 90,00	11.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 3,00
2.2	modalità telematica	€ 60,00	11.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 3,00
			11.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 3,00
3	Iscrizione, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi		11.4	Anagrafico	€ 3,00
3.1.	su supporto informatico digitale	€ 50,00	11.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 3,00
3.2.	modalità telematica	€ 30,00	11.6	Storico	€ 5,00
			11.7	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	€ 7,00
			11.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€ 7,00
			11.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€ 7,00
IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO R.E.A.					
4	Iscrizioni e modificazioni		12	<i>da terminale remoto</i>	
4.1.	con modalità cartacee allo sportello	€ 23,00	12.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 2,00
4.2.	su supporto informatico digitale o per via telematica	€ 18,00	12.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 2,00
			12.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 2,00
5	Cancellazione imprese individuali	€ -	12.4	Anagrafico	€ 2,00
			12.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 2,00
6	BOLLATURE E VIDIMAZIONI		12.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del cert. di iscr. al RI	€ 2,00
6.1	Bollatura libri sociali	€ 25,00	12.7	Storico	€ 2,00
6.2	Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti	€ 25,00			
6.3	Vidimazione registro di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400	€ 10,00	13	<i>da terminale remoto, in formato elettronico</i>	
			13.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 1,00
7	CERTIFICATO CNS SU DISPOSITIVO USB		13.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 1,00
7.1	Primo rilascio all'impresa	€ 40,00	13.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 1,00
7.2	Ulteriore rilascio	€ 70,00	13.4	Anagrafico	€ 1,00
			13.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 1,00
			13.6	Storico	€ 1,00
8	CARTA NAZIONALE SERVIZI		13.7	Iscrizione nella sez. ord. (con dicitura antimafia)	€ 7,00
8.1	Rilascio CNS all'impresa	€ 25,00	13.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€ 7,00
8.2	Certificato CNS	€ 7,00	13.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€ 7,00
CERTIFICATI					
9	<i>allo sportello camerale</i>		VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLLO TELEMATICO		
9.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 5,00	14	<i>società di capitale</i>	
9.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 5,00	14.1	Visura ordinaria	€ 5,00
9.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 5,00		Visura singoli blocchi informativi :	
9.4	Iscrizione di poteri personali	€ 5,00	14.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€ 1,00
9.5	Anagrafico	€ 5,00	14.3	Visura sede e unità locali	€ 1,00
9.6	Repertorio Economico Amministrativo	€ 5,00	14.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€ 1,00
9.7	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento	€ 5,00	14.5	Visura amministratori	€ 1,00
9.8	Deposito	€ 5,00	14.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€ 1,00
9.9	Assetto della compagine sociale	€ 5,00	14.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€ 1,00
9.10	Non iscrizione	€ 5,00	14.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€ 1,00
9.11	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI	€ 5,00	14.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 1,00
9.12	Storico	€ 7,00	14.10	Visura società o enti controllanti	€ 2,00
9.13	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	€ 10,00	14.11	Visura pratiche in istruttoria	€ 1,00
9.14	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€ 10,00	14.12	Visura partecipazioni in altre società	€ 2,00
9.15	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€ 10,00	14.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€ 2,00
			14.14	Fascicolo	€ 10,00
10	<i>allo sportello telematico</i>		14.15	Copia atti	€ 3,50
10.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 5,00	14.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€ 3,50
10.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 5,00	14.17	Scheda persona con cariche attuali	€ 0,70
10.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 5,00	14.18	Scheda persona con cariche cessate	€ 0,70

		diritto di segreteria			diritto di segreteria
14.19	Scheda persona completa	€ 1,00	19	<i>imprese individuali e altre forme</i>	
14.20	Scheda dati di lavoro	€ 1,00	19.1	Visura storica	€ 4,00
14.21	Visura contratto di rete	€ 2,00		Visura singoli blocchi informativi:	
15	<i>società di persona</i>		19.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 3,00
15.1	Visura ordinaria	€ 3,50	19.3	Visura contratto di rete	€ 3,00
	Visura singoli blocchi informativi:				
15.2	Visura informazioni patrimoniali	€ 1,00		VISURE DA TERMINALE REMOTO	
15.3	Visura sede e unità locali	€ 1,00		<i>società di capitale</i>	
15.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€ 1,00	20		
15.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€ 1,00	20.1	Visura ordinaria	€ 1,40
15.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€ 1,00		Visura singoli blocchi informativi:	
15.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 1,00	20.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€ 0,30
15.8	Visura società o enti controllanti	€ 2,00	20.3	Visura sede e unità locali	€ 0,30
15.9	Visura pratiche in istruttoria	€ 1,00	20.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€ 0,30
15.10	Visura partecipazioni in altre società	€ 2,00	20.5	Visura amministratori	€ 0,30
15.11	Fascicolo	€ 6,00	20.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€ 0,30
15.12	Copia atti	€ 3,50	20.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€ 0,30
15.13	Visura informazioni patti sociali, ultimi patti depositati	€ 3,50	20.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€ 0,30
15.14	Scheda persona con cariche attuali	€ 0,70	20.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 0,30
15.15	Scheda persona con cariche cessate	€ 0,70	20.10	Visura società o enti controllanti	€ 0,45
15.16	Scheda persona completa	€ 1,00	20.11	Visura pratiche in istruttoria	€ 0,30
15.17	Scheda dati di lavoro	€ 1,00	20.12	Visura partecipazioni in altre società	€ 0,45
15.18	Visura contratto di rete	€ 2,00	20.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€ 0,45
16	<i>imprese individuali e altre forme</i>		20.14	Fascicolo	€ 2,60
16.1	Visura ordinaria	€ 3,00	20.15	Copia atti	€ 0,85
	Visura singoli blocchi informativi:		20.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€ 0,85
16.2	Visura pratiche in istruttoria	€ 1,00	20.17	Scheda persona con cariche attuali	€ 0,15
16.3	Visura partecipazioni in altre società	€ 2,00	20.18	Scheda persona con cariche cessate	€ 0,15
16.4	Copia atti	€ 3,50	20.19	Scheda persona completa	€ 0,20
16.5	Scheda persona con cariche attuali	€ 0,70	20.21	Scheda dati di lavoro	€ 0,30
16.6	Scheda persona con cariche cessate	€ 0,70	20.22	Visura contratto di rete	€ 0,45
16.7	Scheda persona completa	€ 1,00			
16.8	Scheda dati di lavoro	€ 1,00	21	<i>società di persone</i>	
16.9	Visura contratto di rete	€ 2,00	21.1	Visura ordinaria	€ 1,00
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLLO TELEMATICO			Visura singoli blocchi informativi:	
17	<i>società di capitale</i>		21.2	Visura informazioni patrimoniali	€ 0,30
17.1	Visura storica	€ 6,00	21.3	Visura sede e unità locali	€ 0,30
	Visura singoli blocchi informativi storici:		21.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€ 0,30
17.2	Visura storia delle modifiche	€ 2,00	21.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€ 0,30
17.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€ 3,00	21.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€ 0,30
17.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 3,00	21.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 0,30
17.5	Visura società o enti controllanti storica	€ 3,00	21.8	Visura società o enti controllanti	€ 0,45
17.6	Fascicolo storico	€ 11,00	21.9	Visura pratiche in istruttoria	€ 0,30
17.7	Visura contratto di rete	€ 3,00	21.10	Visura partecipazioni in altre società	€ 0,45
			21.11	Fascicolo	€ 1,60
18	<i>società di persona</i>		21.12	Copia atti	€ 0,85
18.1	Visura storica	€ 4,50	21.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati	€ 0,85
	Visura singoli blocchi informativi storici:		21.14	Scheda persona con cariche attuali	€ 0,15
18.2	Visura storia delle modifiche	€ 2,00	21.15	Scheda persona con cariche cessate	€ 0,15
18.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 3,00	21.16	Scheda persona completa	€ 0,20
18.4	Visura società o enti controllanti storica	€ 3,00	21.17	Scheda dati di lavoro	€ 0,30
18.5	Fascicolo storico	€ 7,00	21.18	Visura contratto di rete	€ 0,45
18.6	Visura contratto di rete	€ 3,00			

TABELLA A					
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE					
		diritto di segreteria			diritto di segreteria
22	<i>imprese individuali e altre forme</i>		26.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 2,00
22.1	Visura ordinaria	€ 0,90	26.10	Visura società o enti controllanti	€ 4,00
	Visura singoli blocchi informativi:		26.11	Visura pratiche in istruttoria	€ 2,00
22.2	Visura pratiche in istruttoria	€ 0,30	26.12	Visura partecipazioni in altre società	€ 4,00
22.3	Visura partecipazioni in altre società	€ 0,45	26.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€ 4,00
22.4	Copia atti	€ 0,85	26.14	Fascicolo	€ 13,00
22.5	Scheda persona con cariche attuali	€ 0,15	26.15	Copia atti	€ 6,00
22.6	Scheda persona con cariche cessate	€ 0,15	26.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€ 6,00
22.7	Scheda persona completa	€ 0,20	26.17	Scheda persona con cariche attuali	€ 1,50
22.8	Scheda dati di lavoro	€ 0,30	26.18	Scheda persona con cariche cessate	€ 1,50
22.9	Visura contratto di rete	€ 0,45	26.19	Scheda persona completa	€ 2,50
			26.20	Visura contratto di rete	€ 4,00
	VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO				
23.	<i>società di capitale</i>				
23.1	Visura storica	€ 1,70			
	Visura singoli blocchi informativi storici:		27	<i>società di persona</i>	
23.2	Visura storia delle modifiche	€ 0,45	27.1	Visura ordinaria	€ 4,50
23.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€ 0,75		Visura singoli blocchi informativi:	
23.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 0,75	27.2	Visura informazioni patrimoniali	€ 2,00
23.5	Visura società o enti controllanti storica	€ 0,75	27.3	Visura sede e unità locali	€ 2,00
23.6	Fascicolo storico	€ 2,90	27.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€ 2,00
23.7	Visura contratto di rete	€ 0,75		e cancellazione	€ 2,00
			27.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€ 2,00
24	<i>società di persona</i>		27.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€ 2,00
24.1	Visura storica	€ 1,30		scissioni, subentri	
	Visura singoli blocchi informativi storici:		27.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 2,00
24.2	Visura storia delle modifiche	€ 0,45	27.8	Visura società o enti controllanti	€ 4,00
24.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 0,75	27.9	Visura pratiche in istruttoria	€ 2,00
24.4	Visura società o enti controllanti storica	€ 0,75	27.10	Visura partecipazioni in altre società	€ 4,00
24.5	Fascicolo storico	€ 1,90	27.11	Fascicolo	€ 8,00
24.6	Visura contratto di rete	€ 0,75	27.12	Copia atti	€ 6,00
			27.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati	€ 6,00
25	<i>imprese individuali e altre forme</i>		27.14	Scheda persona con cariche attuali	€ 1,50
25.1	Visura storica	€ 1,20	27.15	Scheda persona con cariche cessate	€ 1,50
	Visura singoli blocchi informativi:		27.16	Scheda persona completa	€ 2,50
25.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 0,75	27.17	Visura contratto di rete	€ 4,00
25.3	Visura contratto di rete	€ 0,75			
			28	<i>imprese individuali e altre forme</i>	
	VISURE ALLO SPORTELLLO CAMERALE		28.1	Visura ordinaria	€ 4,00
26	<i>società di capitale</i>			Visura singoli blocchi informativi:	
26.1	Visura ordinaria	€ 7,00	28.2	Visura pratiche in istruttoria	€ 2,00
	Visura singoli blocchi informativi:		28.3	Visura partecipazioni in altre società	€ 4,00
26.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€ 2,00	28.4	Copia atti	€ 6,00
26.3	Visura sede e unità locali	€ 2,00	28.5	Scheda persona con cariche attuali	€ 1,50
26.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€ 2,00	28.6	Scheda persona con cariche cessate	€ 1,50
	e cancellazione		28.7	Scheda persona completa	€ 2,50
26.5	Visura amministratori	€ 2,00	28.8	Visura contratto di rete	€ 4,00
26.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€ 2,00			
26.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€ 2,00			
26.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€ 2,00			
	scissioni, subentri				

4/6

TABELLA A					
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE					
		diritto di segreteria			diritto di segreteria
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLLO CAMERALE		35	RICERCHE ANAGRAFICHE	
29	<i>società di capitale</i>			<i>allo sportello telematico</i>	
29.1	Visura storica	€ 8,00	35.1	Richiesta	€ 0,60
	Visura singoli blocchi informativi storici:			<i>da terminale remoto</i>	
29.2	Visura storia delle modifiche	€ 4,00	35.2	Richiesta	€ 0,10
29.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€ 5,00		<i>allo sportello</i>	
29.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 5,00	35.3	Richiesta	€ 1,00
29.5	Visura società o enti controllanti storica	€ 5,00			
29.6	Fascicolo storico	€ 14,00			
29.7	Visura contratto di rete	€ 5,00	36	ALBO GESTORI AMBIENTALI	
			36.1	Iscrizioni e variazioni	€ 10,00
			36.2	Cancellazioni	€ -
30	<i>società di persona</i>				
30.1	Visura storica	€ 5,50			
	Visura singoli blocchi informativi storici:				
30.2	Visura storia delle modifiche	€ 4,00			
30.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 5,00			
30.4	Visura società o enti controllanti storica	€ 5,00	37	ADEMPIMENTI CURATORE FALLIMENTARE	
30.5	Fascicolo storico	€ 9,00	37.1	su supporto informatico	€ 20,00
30.6	Visura contratto di rete	€ 5,00	37.2	modalità telematica	€ 10,00
			38	Cert. Impresa	€ 10,00
31	<i>imprese individuali e altre forme</i>		39	Certificato di cui al comma 3, dell'articolo 7 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 254	€ 5,00
31.1	Visura storica	€ 5,00			
	Visura singoli blocchi informativi storici:				
31.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 5,00	40	NAVIGAZIONE VISUALE REGISTRO IMPRESE	
31.3	Visura contratto di rete	€ 5,00	40.1	Navigazione Visuale RI (estrazione di un grafo)	
			40.1.1	<i>allo sportello camerale</i>	€ 3,00
			40.1.2	<i>allo sportello telematico</i>	€ 2,00
			40.1.3	<i>da terminale remoto</i>	€ 0,50
32	ELENCHI		40.2	Navigazione Visuale RI (forfait per l'estrazione di 1.000 grafi o per 12 mesi di utilizzo)	
	<i>allo sportello</i>		40.2.1	<i>allo sportello telematico</i>	€ 300,00
32.1	Richiesta	€ 20,00	40.2.2	<i>da terminale remoto</i>	€ 100,00
32.1.1	- con solo indirizzo (posizione)	€ 0,02			
32.1.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€ 0,06			
32.1.3	- elenco esteso (posizione)	€ 0,12			
32.1.4	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€ 0,16			
	<i>da terminale remoto</i>		41	COPIE DEL BILANCIO	
32.2	Richiesta	€ 1,00	41.1	<i>allo sportello camerale</i>	€ 4,50
32.2.1	- con solo indirizzo (posizione)	€ 0,01	41.2	<i>allo sportello telematico</i>	€ 2,50
32.2.2	- protocollo (posizione)	€ 0,02	41.3	<i>da terminale remoto</i>	€ 0,60
32.2.3	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€ 0,03	41.4	Prospetto contabile XBRL	
32.2.4	- elenco esteso (posizione)	€ 0,06	41.4.1	<i>allo sportello camerale</i>	€ 1,50
32.2.5	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€ 0,08	41.4.2	<i>allo sportello telematico</i>	€ 0,80
			41.4.3	<i>da terminale remoto</i>	€ 0,20
	<i>da sportello telematico</i>		42	DISPOSITIVO USB PER SISTRI	
32.3	Richiesta	€ 5,00	42.1	Rilascio primo dispositivo USB	
32.3.1	- con solo indirizzo (posizione)	€ 0,02		<i>per ciascuna unità locale</i>	€ 16,00
32.3.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€ 0,06	42.2	Rilascio dispositivo USB aggiuntivo	
32.3.3	- elenco esteso (posizione)	€ 0,12		<i>per la stessa unità locale</i>	€ 6,00
33	ARCHIVIO CARTACEO		43	RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO	€ 25,00
	<i>allo sportello</i>		44	REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE (ARTICOLO 13 DEL D.P.R. 27 GENNAIO 2012, N. 43)	
33.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€ 5,00			
33.2	+ pagina estratta	€ 0,10			
33.3	Consultazione fascicolo	€ 15,00			
34	Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale su supporto informatico/modalità telematica	€ 23,00	44.1	ISCRIZIONI MODIFICAZIONI E CANCELLAZIONI	

glla

TABELLA A			
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE			
		diritto di segreteria	diritto di segreteria
44.1.1	ORGANISMI DI CERTIFICAZIONI E DI VALUTAZIONI DELLA CONFORMITA'		
44.1.1.1	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni modalità telematica	€ 25,00	
44.1.1.2	Inserimento informazioni relative ai certificati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati modalità telematica	€ 10,00	
44.1.2	IMPRESE		
44.1.2.1	Iscrizioni modalità telematica	€ 21,00	
44.1.2.2	Variazioni modalità telematica	€ 9,00	
44.1.2.3	Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero	€ 25,00	
44.1.3	PERSONE		
44.1.3.1	Iscrizioni modalità telematica	€ 13,00	
44.1.3.2	Variazioni modalità telematica	€ 9,00	
44.1.3.3	Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero	€ 15,00	
44.1.3.4	Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esenzione o per la deroga	€ 13,00	
44.2	CERTIFICATI		
44.2.1	Certificato provvisorio <i>allo sportello camerale</i> <i>allo sportello telematico</i> <i>via telematica al momento dell'iscrizione</i>	€ 5,00 € 5,00 € -	
44.2.2	Attestati di iscrizione al registro <i>allo sportello camerale</i> <i>allo sportello telematico</i> <i>via telematica al momento dell'iscrizione</i>	€ 5,00 € 5,00 € -	
44.2.3	Attestati di esenzione o deroga o riconoscimento certificato estero <i>allo sportello camerale</i> <i>allo sportello telematico</i> <i>via telematica al momento dell'iscrizione</i>	€ 5,00 € 5,00 € -	
44.3	VISURE		
44.3.1	Visura dei certificati e degli attestati <i>allo sportello camerale</i> <i>allo sportello telematico</i>	€ 7,00 € 7,00	

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
numero voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita.
1	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
	Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
1.2	Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese di riferimento, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
1.2. 3.2	I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di società che si iscrivono nel registro delle imprese.
1, 3, 4	Tali diritti non sono dovuti esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali o fiscali.
1, 4	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1, 4, 5	Tali diritti si applicano alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quanto previsto alla nota della voce 36.
2	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
2.1, 2.2	Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati per l'anno 2012, di € 2,7 ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2011 (articolo 2, comma 86 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
3	Il diritto si applica per: - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali - cambio di domicilio delle persone in carica - cessioni o affitti d'azienda - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti
	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche
	Per le imprese di cui: - al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Imprese di installazione impianti - alla legge n. 122/1992 – Imprese di autoriparazione - alla legge n. 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - alla legge n.57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00
4	Nel caso di dichiarazioni di inizio attività presentate da imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, sono state precedentemente iscritte inattive nel Registro delle imprese l'importo del diritto di segreteria non è dovuto. Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa.
	Per le imprese di cui: - al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Imprese di installazione impianti - alla legge n. 122/1992 – Imprese di autoriparazione - alla legge n. 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - alla legge n.57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00
4.2	I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di imprese individuali e per quelle tenute all'iscrizione nel REA.
	I diritti si applicano, fino al 12 maggio 2013, ai casi di aggiornamento della posizione nel registro delle imprese e nel REA delle imprese attive e già iscritte nei ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75, 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
	Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese aderenti, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 così come modificato dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
6.1	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio.
9.12, 10.7, 11.6, 12.7, 13.6	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
10.6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41.2	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32.2, 35.2	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
13	Solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per "terminale remoto" si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco
14, 15, 16, 17, 18, 19, 35.1	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico
14, 17, 20, 23, 26, 29	Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.
14.1, 20.1, 26.1	Si intende per <i>visura ordinaria delle società di capitale</i> il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni.
14.14, 20.14, 26.14	Si intende per <i>fascicolo delle società di capitale</i> il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
14.20, 15.17, 16.8, 20.21, 21.17, 22.8	Gli importi relativi verranno restituiti automaticamente a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al registro delle imprese per la medesima impresa.

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
15, 18, 21, 24, 27, 30	Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.
15.1, 21.1, 27.1	Si intende per <i>visura ordinaria delle società di persone</i> il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
15.11, 21.11, 27.11	Si intende per <i>fascicolo</i> delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
16, 19, 22, 25, 28, 31	Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.
16.1, 22.1, 28.1	Si intende per <i>visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme</i> il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli.
17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
17.1, 18.1, 19.1, 23.1, 24.1, 25.1, 29.1, 30.1, 31.1	Si intende per <i>visura storica</i> il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.
17.6, 18.5, 23.6, 24.5, 29.6, 30.5	Si intende per <i>fascicolo storico</i> il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.
32	Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.
33	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
33.3	Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
34	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n. 213.
35	I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo una copia di atto o bilancio
36	Il diritto si applica alle iscrizioni ex articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle iscrizioni di cui all'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65. Il diritto non si applica nel caso di imprese già iscritte all'Albo alla data di entrata in vigore del decreto 8 marzo 2010, n. 65 e che presentano domanda di iscrizione anche alla sezione prevista dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65.
38	Il servizio ha durata annua ed è dovuto per ciascun sito Internet su cui è inserito "CertImpresa". Nel caso l'impresa richieda il servizio per la prima volta, il diritto non è dovuto per il primo anno.
39	Tale importo è dovuto sia che la richiesta sia effettuata dall'interessato allo sportello camerale che telematico.
40.1, 40.2	Per grafo si intende la rappresentazione grafica, contenuta in un'unica videata, di informazioni su imprese e/o persone collegate fra loro da relazioni quali il possesso di quote, azioni oppure la presenza di una carica, (es. amministratore o sindaco). Per le imprese saranno riportate, oltre ad un'icona che le rappresenta, alcuni dati minimi che ne consentono l'identificazione, quali la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede, il codice fiscale. Analogamente per le persone, oltre all'icona saranno disponibili: cognome e nome, codice fiscale e data e luogo di nascita.
42.1	Per "primo dispositivo" si intende uno dei singoli dispositivi di ciascun gruppo di dispositivi rilasciato contestualmente alla stessa unità locale. Tali diritti sono dovuti anche nel caso di variazione successiva che comporti il rilascio di un nuovo dispositivo

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
42.2	Tali diritti sono dovuti nel caso di rilascio di eventuali dispositivi aggiuntivi alla stessa unità locale, consegnati contestualmente al primo o, comunque, contestualmente ad un dispositivo cui si applichi invece il diritto di segreteria di cui al punto 42.1.
43	Tale diritto è dovuto nel caso di rilascio delle tessere personali di riconoscimento ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478.